



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 1617 DEL 05/11/2019

Servizio TRASPORTI

OGGETTO: L.R. 21/2008 – CONCESSIONE DI LINEA E TRASFERIMENTO DI UNA NUOVA SEGGIOVIA ESAPOSTO AD AMMORSAMENTO AUTOMATICO DENOMINATA “BUSA FONDA – MELETTA DI MEZZO” (1424,50 -1651,10) – COD. USTIF SEM 230 - COD. REG. T.5.29M NEL COMPRESORIO SCIISTICO DELLE MELETTE IN COMUNE DI GALLIO (VI). INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DEI COMPRESORI SCIISTICI DELL'ALTOPIANO DI ASIAGO – SKI AREA MELETTE 2000 – 2° LOTTO. - RICHIEDENTE: COMUNE DI ASIAGO.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- che la Provincia di Vicenza ai sensi dell'art. 3 lett. a) ed e) della L.R. 21/08 è competente per la concessione di linea degli impianti;
- che in data 05/01/2016 il Sindaco del Comune di Asiago con sede in Piazza Secondo Risorgimento n° 6 - 36012 Asiago, **in qualità di Ente Capofila** del progetto “**Interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'Altopiano di Asiago**” inserito nei fondi ODI (Organismo di Indirizzo per i fondi destinati ai Comuni di confine con le provincie di Trento e Bolzano) aveva chiesto l'approvazione, ai sensi della L.R. 21/08, del progetto di costruzione di una nuova seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico denominata “**BUSA FONDA – MELETTA DI MEZZO**” (1424,50 -1651,10) COD. USTIF SEM 230 - Cod. Reg. T.5.29M - nel comprensorio sciistico delle Melette in comune di Gallio (VI);
- che in data 30/08/2016 prot. n° 58157/ Reg. 93 la Provincia di Vicenza sulla base dei pareri acquisiti ha rilasciato l'Autorizzazione Paesaggistica e in data 13/09/2018 l'autorizzazione al progetto con determina n° 1007 prot. 60119 a seguito del NULLA OSTA TECNICO ai fini della sicurezza ex art. 3 del D.P.R. 753/80, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale – Direzione Generale per i sistemi di Trasporto ad Impianti fissi ed il Trasporto Pubblico Locale - Divisione 4 – Roma, per la realizzazione dell'impianto funiviario in oggetto;

Visto l'istanza presentata il 23.10.2019 prot. 55541 dal Comune di Asiago, diretta ad ottenere la concessione di linea e trasferimento della stessa alla Soc. Melette 2000 srl della nuova seggiovia esaposto ad

ammorsamento automatico denominata **“BUSA FONDA – MELETTA DI MEZZO”** (1424,50 -1651,10) – COD. USTIF SEM 230 - COD. REG. T.5.29M nel comprensorio sciistico delle Melette in comune di Gallio (VI);

Preso atto:

- che con atto del Notaio dott. G. Muraro N. Rep. 80117 N. Racc. 22145, in data 10 ottobre 2019, tra il Comune di Asiago, il Comune di Gallio e la Soc. Melette 2000 Srl è stato sottoscritto il contratto di concessione del servizio di gestione degli impianti sciistici, delle piste da sci alpino e loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia esaposto denominata **“BUSA FONDA – MELETTA DI MEZZO”** per la **durata di anni 12 (dodici)** e che in base a tale contratto ai sensi dell’art. 2 lett.c, il Concessionario Soc. Melette 2000 Srl ha assunto la qualifica di “Esercente” (**Allegato A**);
- che l’art. 58 bis c.1 L.R. 21/08 (inserito con L.R. 32/2012) ha stabilito di istituire un fondo regionale assicurato da destinare a garanzia della restituzione in pristino dei luoghi ai sensi dell’art. 11 L.R.11/2008, nel caso di cessazione a qualsiasi titolo della concessione per l’esercizio degli impianti a fune;
- che il rilascio della concessione di cui all’art. 18 è subordinato alla prestazione di un’idonea cauzione a favore della Provincia di Vicenza per la regolare esecuzione degli interventi di ripristino, da aggiornare annualmente in relazione all’inflazione rilevata dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (FOI);
- che il Comune di Asiago ha inviato in data 28 ottobre 2019 prot. n. 56312 la Polizza fideiussoria n. 1485029 stipulata con l’Assicurazione ELBA ASSICURAZIONI SpA, per il rilascio di una cauzione a favore della Provincia di Vicenza, per un importo da cauzionare a garanzia del ripristino dei luoghi interessati per la seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico **“BUSA FONDA – MELETTA DI MEZZO”** di euro **127.616,26** (euro centoventisettemilaseicentosedici/26);

Ritenuto che la richiesta di concessione di linea sia compatibile con l’interesse generale e con le finalità della stessa, al momento che l’attività in questione consente la fruizione di un servizio turistico sportivo di interesse pubblico;

Considerato che l’impianto è da inquadrare tra gli impianti a funzione mista, di cui all’art. 17 della L.R. 21/08 in quanto, pur restando in pubblico esercizio, è destinato ad una specifica classe di utenti e pertanto non è assoggettato al Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio 1370/2007 in quanto impianto che assolve, prevalentemente, una funzione turistico-sportiva di cui ai punti 4 e 5 del dispositivo della DGR 913/2012;

Vista altresì la Delibera della Giunta Regionale n. 913 del 22.05.2012 relativa al “Regime concessorio e autorizzatorio per l’esercizio di impianti e piste da sci”;

Considerato che la stessa delibera riporta “ che per gli impianti ascrivibili nelle categorie b), c) e d) del comma 2 dell’art. 17 della L.R. 21/2008 con finalità turistico-sportiva, il rilascio della concessione di linea avvenga secondo quanto disposto dalla normativa nazionale e regionale vigente;

Visto che tale impianto è classificato in base alla sua finalità e caratteristiche:

“art. 17 comma 2 lett. d) impianto che consente all’utente di superare ripetutamente il dislivello necessario a raggiungere la partenza di una pista, denominato impianto di ricircolo;

Visti:

- la L.R. 21/08
- gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.2 del 10/01/2019 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021;

Richiamato altresì il Decreto Presidenziale n. 11 del 31/01/2019 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2019/2021 e il Piano Performance 2019/2021;

DETERMINA

1. di rilasciare al Comune di Asiago la concessione di linea della seggiovia in servizio pubblico per persone denominata “**BUSA FONDA – MELETTA DI MEZZO**” (1424,50 -1651,10) COD. USTIF SEM 230 - Cod. Reg. T.5.29M comprensivo delle relative piste di discesa asservite, loro pertinenze e accessori site nel comprensorio sciistico delle Melette in comune di Gallio (VI);
2. contestualmente al rilascio della concessione di linea di cui al punto 1) **di trasferire la stessa**, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 21/2008, alla Soc. Melette 2000 Srl;
3. di stabilire in **anni 12 (dodici)** la durata della presente concessione di linea e cioè **fino al 10 ottobre 2031** e coincidente con la scadenza del contratto di concessione precedentemente citato.

CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO:

Denominazione	BUSA FONDA – MELETTA DI MEZZO
Tipo di Impianto	seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico
Cod.USTIF	SEM230VI
Codice Regionale	T.5.29M
Comune	Gallio (VI)
Localita’	Melette
Comunita’ Montana	Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Quota partenza di valle	1424,50 m
Quota di monte	1651,10 m
Lunghezza inclinata	1075,91 m
Lunghezza orizzontale	1048,13 m
Dislivello	226,60 m
Pendenza media	21,62 %
Pendenza massima della fune (campata 2-3)	38,22 %
Equidistanza	54 m
Tempo di viaggio tra ingressi stazione	3’35” min/s
Velocità massima con azionamento di principale	5,0 m/sec
Velocità massima con azionamento di recupero	0,8 m/sec
Portata oraria massima	2000 P/h
Numero viaggiatori per veicolo	6
Numero totale dei veicoli	44
Numero veicoli in linea	40
Numero dei veicoli nelle stazioni	2+2
Stazione motrice tenditrice (quota imbarco)	a valle
Stazione rinvio fissa (quota imbarco/sbarco)	a monte

Intervallo di tempo tra i veicoli	10,8 s
Numero sostegni di appoggio	6
Numero sostegni di ritenuta	1
Numero sostegni a doppio effetto	2
Diametro della fune portante-traente	mm 42
Tiro nominale della fune portante-traente	kN 420
Diametro puleggia motrice /rinvio	4900 / 4900 mm
Intervia in linea	m 6,1
Senso di rotazione	antiorario
Coeff. Arroccamento	0,70
Coefficiente di ripetitività orario	3,2
PS/I	$2000 \times 0,70 / 3,2 = 438$
Classificazione	di ricircolo

2. Scaduto il termine suesposto, la concessione si intenderà cessata di pieno diritto contestualmente, senza che siano necessari atti di sorta da parte dell'Amministrazione concedente e senza che da parte del Concessionario possano invocarsi usi o consuetudini per continuare nel godimento della concessione medesima;
3. La concessione è subordinata alla scrupolosa osservanza della legislazione statale e regionale in premessa citata, nonché di quelle disposizioni che potranno successivamente essere emanate in materia, in particolare si precisa che il Concessionario è gravato dagli obblighi previsti dagli artt. 25, 30 e 31 della L.R. 21/2008;
4. Di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
5. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Il presente provvedimento rispetta il termine previsto dal Regolamento sui procedimenti amministrativi di competenza della Provincia di Vicenza (Deliberazione di Consiglio n. 37/2013) che è di giorni 60 (ID PROC. N. 753).

Vicenza, 05/11/2019

**Sottoscritta dal Dirigente
(BAZZAN CATERINA)
con firma digitale**

Responsabile del Procedimento: Avv. Alberto Pelagatti



A)



DOFF. G. MURARO

N. Rep. 80117

N. Racc. 22145

CONTRATTO DI CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI TRASPORTO SCIISTICI, DELLE PISTE DI SCI ALPINO E LORO PERTINENZE E DEI BENI ACCESSORI DELLA SEGGIOVIA ESAPOSTO "BUSA FONDA MELETTA DI MEZZO" PER UN PERIODO DI N. 12 ANNI
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno 10 (dieci) ottobre 2019 (duemiladiciannove);
ad Asiago, in via Trento Trieste n. 27;

davanti a me dottor GIUSEPPE MURARO, Notaio del Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa, con sede ad Asiago, sono presenti i signori:

a) FABRIS Riccardo, nato a Schio (VI) il giorno 27 febbraio 1963, domiciliato per la carica a Gallio (VI), via Roma n. 2, cittadino italiano;

il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dei Settori n. 4 e 5 "Ambiente e Manutenzioni" e "Patrimonio" del Comune di Gallio, legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 107 del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in forza di decreto del Sindaco di Gallio in data 4 settembre 2019 n. 11 che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "A" al presente atto;

e che quindi interviene in legale rappresentanza del

- "COMUNE DI GALLIO" con sede in Gallio (VI), via Roma n. 2, codice fiscale: 84001130248, Partita IVA: 00174060244;
in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 6 marzo 2019 n. 4, esecutiva, che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "B" al presente atto;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concedente";

b) DALL'OSTO Gianni, nato a Thiene (VI) il giorno 6 dicembre 1968, domiciliato per la carica ad Asiago (VI), Piazza II Risorgimento n. 6, cittadino italiano;

il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dell'Area "Urbanistica - Edilizia - Ambiente - Lavori Pubblici" (posizione organizzativa n. 6) del Comune di Asiago, legittimato a rappresentare l'Ente ai sensi dell'art. 109 - comma 2 - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ed in forza di Decreto del Sindaco di Asiago in data 3 giugno 2019 n. 6 che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "C" al presente atto;

e che quindi interviene in legale rappresentanza del

- "COMUNE DI ASIAGO" con sede in Asiago (VI), Piazza II Risorgimento n. 6, codice fiscale: 84001350242;
in esecuzione della delibera del Consiglio Comunale del 5 febbraio 2019 n. 5, che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "D" al presente atto e in esecuzione della delibera di Giunta n. 153 del 7 ottobre 2019, esecuti-

Registrato a Vicenza
il 15/10/2019
al n. 11310
Euro 837,00
serie 1T

va, che in copia conforme all'originale si allega sotto la lettera "E" al presente atto;

di seguito nel presente atto denominato semplicemente "concedente";

c) **RIGONI Andrea**, nato ad Asiago (VI) il giorno 3 luglio 1951, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano;

amministratore unico della società

- "**MELETTE 2000 S.R.L.**", con sede a Gallio (VI), località Melette snc, con capitale sociale interamente versato di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero), n. di iscrizione al Registro Imprese di Vicenza e cod. fisc. 00311030241, n. R.E.A. VI-113963;

società costituita in Italia;

autorizzato a norma dello statuto sociale;

di seguito denominato semplicemente "concessionario".

Le parti, della cui identità personale veste e poteri io notaio sono certo,

PREMESSO

- che con delibera di Giunta Comunale n. 127 del 24 settembre 2018 del Comune di Gallio si è approvato il progetto esecutivo per i lavori di costruzione della seggiovia denominata "Busafonda-Meletta di Mezzo" relativi agli interventi di ammodernamento e completamento dei comprensori sciistici dell'altopiano di Asiago;

- che con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 6 marzo 2019 è stata approvata la Convenzione di accordo fra il Comune di Gallio ed Asiago per l'Affidamento in Regime di Concessione del Comprensorio Sciistico Melette;

- richiamata la determina a contrarre n. 223 del 24 giugno 2019 del Comune di Gallio con la quale si è chiesto alla Centrale Unica di Committenza Schio Val Leogra l'attivazione di una procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti comunali di trasporto sciistici delle piste di sci alpino delle loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia "Busa Fonda Meletta di Mezzo" per un periodo di dodici anni;

- che con determinazione n. 20 del 26 giugno 2019 il dirigente della centrale unica di committenza SCHIO VAL LEOGRA ha approvato di indire una procedura ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016, secondo il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa previa pubblicazione di un avviso di indagine di mercato per l'affidamento della concessione del servizio di gestione degli impianti comunali di trasporto sciistici delle piste di sci alpino delle loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia "Busa Fonda Meletta di Mezzo" per un periodo di do-

dici anni;

- che con determina n. 23 del 31 luglio 2019 il dirigente della CUC centrale unica di committenza SCHIO VAL LEOGRA ha approvato l'esito della manifestazione di interesse a seguito indagine di mercato pubblicata in data 03 luglio 2019 prot. N. 46644;

- che con determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale di Gallio n. 41 Settore 5 del 30 settembre 2019 n. 344 registro generale, che in copia conforme all'originale si allega sub "F" al presente atto, è stata approvata l'aggiudicazione della concessione del servizio alla società "MELETTE 2000 S.R.L.";

CIO' PREMESSO

da ritenersi parte integrante e sostanziale del presente atto, stabiliscono e convergono quanto appresso.

Art. 1 - Oggetto del contratto

Il Comune di Gallio ed il Comune di Asiago (d'ora in poi denominati il concedente), contitolari del diritto di gestione degli impianti comunali di trasporto sciistici delle piste di sci alpino delle loro pertinenze e dei beni accessori della seggiovia "Busa Fonda Meletta di Mezzo", come sopra rappresentati, affidano, in Concessione per la DURATA di 12 (dodici) anni, alla società "MELETTE 2000 S.R.L.", che come sopra rappresentata, accetta:

la gestione degli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di Scii Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della Seggiovia esaposto "Busa Fonda Meletta di Mezzo";

come più dettagliatamente descritti nel "CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE DI APPALTO" che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto e che previa sottoscrizione per approvazione, si allega sub "G" al presente atto.

Le aree oggetto del presente contratto sono concesse in godimento dal Comune di Gallio al concessionario. Le aree oggetto di concessione sono identificate nell'elaborato planimetrico che, previa sottoscrizione per approvazione, si allega sub "H" al presente atto che comprende la seggiovia esaposto "Busa Fonda Meletta di Mezzo", la pista da sci denominata Meletta di Mezzo posta a sinistra della seggiovia, l'area di partenza della seggiovia stessa e l'area a parcheggio fronte strada comunale.

Il concessionario ha il diritto di sfruttare economicamente ed in via esclusiva, nei modi che riterrà più opportuni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente contratto e comunque per le finalità connesse con l'esercizio degli sport invernali e del turismo montano, nel rispetto e in coordinamento con gli altri operatori che gestiscono impianti sportivi, piste da sci limitrofe, aree pascolive, boschive e Malghe presenti nel territorio, le aree e gli impianti concessi in uso, sotto la

sua esclusiva responsabilità, fatta eccezione per i fatti che si determinassero non in conseguenza dell'utilizzo ma per effetto di eventi naturali straordinari.

Il corrispettivo a favore del concessionario consisterà nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente i beni affidati in concessione. Ad esso spetterà pertanto il diritto di percepire tutte le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe relative all'utilizzo delle strutture e all'organizzazione delle attività.

Il concessionario provvederà a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e in dotazione, necessari per il buon svolgimento del servizio, senza poter nulla pretendere al riguardo dall'Amministrazione.

Nessuna attrezzatura consegnata dal concedente potrà essere dal concessionario alienata o distrutta.

Alla data di scadenza della concessione, tutte le opere realizzate dal concessionario sulle strutture, sulle attrezzature e sugli impianti, affidati con il presente atto dal concedente al concessionario, facenti parte della dotazione dei beni gestiti in concessione, diventeranno di proprietà del Comune di Gallio.

La funzionalità dei beni al termine del periodo di concessione dovrà risultare da apposito verbale.

Nel caso in cui per garantire la funzionalità dei beni, delle attrezzature e degli impianti sia necessario, come da verbale, effettuare degli interventi, questi dovranno essere eseguiti con onere a carico del concessionario. In caso di rifiuto vi provvederà d'ufficio il Comune, rivalendosi sulla garanzia definitiva, fatto salvo sempre e comunque il risarcimento del danno per la maggiore spesa necessaria per ripristinare le condizioni di normale esercizio dei beni.

Relativamente alle modifiche del contratto durante il periodo di validità si applicano le disposizioni recate dall'art. 175 del D.Lgs 50/2016.

Art. 2 - Obblighi del concessionario

Il concessionario conferma gli obblighi ad esso derivanti dall'assunta aggiudicazione della concessione del servizio e con questo atto formalmente si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni inerenti l'appalto stesso, sotto l'osservanza della vigente normativa in materia nonché:

- 1) della determinazione del Responsabile del settore Manutenzioni e Patrimonio n. 41 Settore 5 del 30 settembre 2019;
- 2) del Capitolato Speciale d'appalto;
- 3) del presente Contratto di Affidamento in Concessione.

I documenti allegati al presente contratto vengono dalle parti debitamente sottoscritti e ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Il concessionario conferma altresì di essere a conoscenza di tutti gli obblighi imposti a suo carico dalla vigente norma-

tiva in materia di antimafia ed in particolare, dal D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii..

Il concessionario si impegna a riferire tempestivamente al concedente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta, di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei servizi nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Il concessionario assume l'impegno di utilizzare e far utilizzare gli impianti e le attrezzature con la massima cura e diligenza, nel rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente nonché degli oneri fissati dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto.

In particolare, il concessionario è in ogni caso responsabile:

a) dell'uso degli impianti, stabili, accessori, servizi, installazioni ed attrezzature, che devono essere utilizzati secondo la loro destinazione ed in base alle prescrizioni e limitazioni stabilite con il predetto capitolato speciale d'appalto;

b) dell'osservanza, anche da parte di terzi, di tutte le prescrizioni ed i divieti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e, volta per volta, dalle autorità competenti, nonché delle normali regole di prudenza per evitare incidenti, danni ed infortuni, di cui il concessionario è responsabile ad ogni effetto di legge;

c) della buona conservazione e dell'efficienza degli impianti e della relativa attrezzatura, nonché della vigilanza e della custodia degli stessi; all'atto della consegna degli impianti e delle attrezzature, le parti redigono in contraddittorio apposito verbale di consistenza degli stessi; analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto regolato dal presente contratto ed in ogni altro caso di anticipata risoluzione dello stesso; gli impianti e le attrezzature, sono affidati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, perfettamente noti ad entrambe le parti; il concessionario dà atto del fatto che gli impianti, le strutture sportive e gli altri elementi sopra individuati sono in perfetto stato e totalmente idonei allo svolgimento del servizio al quale sono destinati.

Gli impianti e le attrezzature saranno comunque soggetti a Collaudo d'Esercizio da parte del Ministero dei Trasporti, con richiesta della relativa visita ispettiva a cura del concessionario che assume pertanto la qualifica di "Esercente" come richiesta dal Ministero dei Trasporti stesso.

Eventuali indicazioni di adeguamento e prescrizioni specifiche contenute nel Certificato di Collaudo d'Esercizio, emesso dal Ministero dei Trasporti (USTIF) saranno di competenza e a carico del concedente;

d) di eventuali danni occorsi a strutture ed attrezzature di proprietà comunale, ancorché imputabili a terzi;

e) della manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti ed attrezzature, secondo le modalità e caratteristiche fissate nel capitolato speciale d'appalto, nonché della pulizia di locali, servizi, accessori, pertinenze e, in generale, di tutto quanto costituisce oggetto di contratto, affinché si presentino nelle migliori condizioni d'uso e di sicurezza;

f) del pagamento di utenze, oneri, permessi, tasse ed imposizioni in genere, inerenti la gestione degli impianti, il cui onere si trasferisce al concessionario dalla data di stipula del presente atto;

g) a far svolgere tutte le attività di gestione da soggetti a tal fine qualificati a termini di legge.

Al termine del periodo di gestione o in ogni altro caso di anticipata risoluzione del presente contratto la struttura e gli impianti esistenti dovranno essere consegnati al Concedente in buono stato di efficienza, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

In caso di ritardo nella consegna il Concedente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti.

Al termine del rapporto il concessionario non avrà titolo per esigere alcun rimborso, indennizzo, risarcimento o qualsiasi altra prestazione di carattere economico né dalla stazione appaltante né dall'eventuale nuovo gestore.

Per tutta la durata della concessione, inoltre, il concessionario è obbligato ad adeguarsi prontamente ad ogni prescrizione, ordine, segnalazione o incombenza disposta dagli Organi di Vigilanza sulle piste ed impianti di risalita e sull'attività sciistica, sia agonistica che amatoriale.

La mancata pronta rimozione degli inconvenienti rilevati può costituire titolo per la revoca della concessione.

Art. 3 - Durata del contratto

Il presente contratto ha durata di **anni dodici** a decorrere dalla stipula del presente contratto. Alla scadenza prevista il contratto si intende pertanto risolto senza formale disdetta tra le parti.

Il Concessionario si impegna in ogni caso ad avviare il servizio oggetto della concessione quanto prima e non oltre 20 (venti) giorni dalla data del Decreto di autorizzazione Provinciale di apertura al Pubblico Servizio.

Art. 4 - Corrispettivo (prezzo)

Il corrispettivo (prezzo) che il concessionario corrisponderà al concedente viene fissato in euro **2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero) annui**, per un totale di 12 (dodici) anni pari ad Euro 26.400,00 (ventiseimilaquattrocento virgola zero zero) giusta l'offerta presentata in sede di gara ed il pagamento di euro 2.200,00 (duemiladuecento virgola zero zero) sarà eseguito ogni anno in unica soluzione entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Entro il mese di aprile dello stesso anno a seguito chiusura

della gestione invernale delle piste ed impianti concessi in gestione, previa verifica in contraddittorio della corretta manutenzione degli stessi, il concessionario dovrà presentare al concedente adeguata relazione dell'esercizio stagionale svolto - (orari e periodi di apertura - personale impiegato - gestione innevamento - manutenzioni e miglioramenti realizzati - coordinamento con impianti limitrofi - avvenuta corretta gestione della documentazione tecnica impianto seggioviario e relativo piste ai sensi della L.R. n° 21/2008 etc.) verificato in contraddittorio con l'Amministrazione Comunale.

Si applicano le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia. Il direttore dell'esecuzione del contratto sarà nominato con provvedimento specifico.

La relazione annuale sopra citata dovrà essere integrata con un riepilogo contabile delle entrate derivanti dalla gestione degli Impianti Comunali di Trasporto Sciistici, delle Piste di Sci Alpino e loro Pertinenze e dei Beni Accessori della Seggiovia esaposto "Bassa Fonda Meletta di Mezzo" e le varie poste in bilancio che riguardano le differenti tipologie di costi operativi: personale, manutenzione ordinaria/straordinaria, assicurazione, pubblicità, energia, costi per reperimento investimenti (mutui), debiti non estinti, ecc.. Detta documentazione dovrà essere consegnata al concedente Comune di Gallio entro i cinque mesi successivi alla data di chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 5 - Oneri a carico del Concedente

Sono a carico del concedente, oltre a quanto previsto dal presente contratto, gli oneri stabiliti dal capitolato speciale d'appalto.

Art. 6 - Regolarità contributiva

Si dà atto dell'avvenuto accertamento della regolarità contributiva del concessionario, in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Si precisa che il mancato possesso dei suddetti requisiti comporterà automaticamente la revoca dell'affidamento in applicazione dell'art. 2 del D.L. 25.9.2002, n. 210.

Art. 7 - Personale impiegato

Il concessionario potrà avvalersi nella gestione di personale assunto unicamente con forme di collaborazione previste dalla legge.

E' fatto altresì obbligo al concessionario di rispondere dell'osservanza delle condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali ed integrativi regionali o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle disposizioni contenute nel contratto collettivo della categoria di appartenenza.

Art. 8 - Garanzie

Il concessionario accetta gli obblighi assicurativi e di garanzia a favore del Comune concedente come stabilito dal presente atto e dal Capitolato Speciale di Appalto e di seguito specificato:

Il concedente accetta dal concessionario la Cauzione Definitiva pari al 10% (dieci per cento) del valore di concessione (valore di concessione per la durata di anni 12, pari ad Euro 600.007,50) con polizza fidejussione assicurativa n. 168600547 emessa in data 30 settembre 2019 dalla UnipolSai per l'importo di euro 60.000,00 (sessantamila virgola zero zero) nell'interesse del concedente. Come disposto dall'Art. 103 e 164 comma 2 del D Lgs. 50/16.

Si dà altresì atto che il concessionario ha consegnato la polizza di assicurazione n. 168601109 emessa in data 30 settembre 2019 con UnipolSai al fine di tenere indenne il concedente da tutti i rischi e da qualsiasi causa derivante dalla gestione degli impianti, compresi i rischi diversi derivanti dalla gestione esclusiva delle piste e degli impianti, con il massimale unico di euro 5.000.000,00 (cinquemilioni virgola zero zero), con validità dalla data di stipula del contratto di affidamento e fino al termine della durata della concessione.

Il concedente, inoltre, al fine di assicurare l'esatto adempimento degli obblighi di manutenzione di cui all'art. 13 del capitolato, ha costituito cauzione mediante fidejussione rilasciata dalla UnipolSai per l'importo di euro 100.000,00 (polizza n. 168600640, emessa in data 30 settembre 2019).

La quietanza di pagamento dei premi periodici dovrà essere depositata annualmente presso il Comune di Gallio in segno d'attestazione di vigenza delle polizze assicurative e/o fidejussorie suindicate.

Art. 9 - Tariffe

Nel caso di utilizzazione degli impianti da parte di terzi, sia per attività sportive che per altre attività, il concessionario si obbliga ad applicare tariffe rispettose dei criteri stabiliti con il capitolato speciale d'appalto e ciò nel rispetto della normativa vigente in materia di finanza locale e comunque in vista del conseguimento degli obiettivi perseguiti.

Dette tariffe dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo facilmente visibile dal pubblico ed applicate all'utenza in base alle norme fiscali vigenti.

In ogni caso, l'uso preventivamente concordato delle strutture e degli impianti sportivi da parte del Concedente, sia per esigenze scolastiche che per ogni altra attività diretta del concedente, è a titolo gratuito.

Le attività dirette del concedente non dovranno impedire le attività già programmate dal concessionario che provvederà ad informare il concedente, attraverso la trasmissione del

calendario stagionale delle manifestazioni ed attività sportive programmate.

Art. 10 - Pubblicità e servizi ulteriori

Il concessionario è autorizzato ad effettuare all'interno e all'esterno dei beni pubblicità commerciale in forma visiva, con l'obbligo di uniformarsi alle eventuali prescrizioni tecniche disposte dall'Amministrazione comunale e di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità determinata a norma di legge e di regolamento comunale.

Il piano di utilizzo degli spazi pubblicitari dovrà essere preventivamente approvato dall'Amministrazione comunale. L'installazione delle strutture e degli impianti per la pubblicità è subordinata alle norme regolamentari in materia e il concessionario è tenuto ad espletare in proprio tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 11 - Lavori e modifiche agli impianti, addizioni e miglioramenti

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni all'impianto, alle attrezzature e, in genere, a tutto quanto costituisce oggetto del presente contratto, salvo in presenza di specifica autorizzazione concessa per iscritto da parte del Concedente nonché in attuazione del capitolato speciale d'appalto indicato.

In caso di lavori non autorizzati, è fatto obbligo al concessionario di ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria.

Restano salvi eventuali diversi specifici accordi tra concedente e concessionario.

Art. 12 - Verifiche e controlli

Il concedente ha piena facoltà di controllare la gestione degli impianti, strutture ed attrezzature oggetto del presente contratto a mezzo di propri funzionari, agenti, tecnici ed incaricati.

Le verifiche ed i controlli possono essere effettuati liberamente, senza formalità e senza preavviso alcuno, anche prima, durante e dopo lo svolgimento delle attività sportive ed extrasportive, purché con modalità compatibili con queste ultime.

La verifica compete al Direttore dell'Esecuzione del contratto, nominato dal concedente.

Il concessionario dovrà favorire l'attività di verifica e accertamento, consentendo il libero accesso e fornendo informazioni e documentazioni laddove richieste.

Il concedente si riserva il diritto di eseguire indagini e verifiche sulla soddisfazione degli utenti del servizio.

Il Comune di Gallio, in ogni caso, nel tempo di durata della concessione potrà in ogni momento compiere i controlli e le verifiche che riterrà opportuni in ordine alla corretta gestione del servizio ed alla rispondenza dello stesso agli impegni sottoscritti, con facoltà di segnalare alla gestrice

tutte le imperfezioni e carenze che fossero rilevate, in modo che questa sia prontamente tenuta a porvi rimedio.

Art. 13 - Cessione del contratto, subappalto e concessione a terzi

Per tutta la durata del servizio è vietata, a pena di nullità, la cessione anche parziale del contratto.

E' ammesso il subappalto. Sono comunque considerati subappalto tutti i contratti che abbiano per oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di mano d'opera.

Tutte le prestazioni indicate nel bando-disciplinare sono subappaltabili in misura non superiore 30% dell'importo complessivo del contratto.

In caso di avvalimento l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Nel caso di affidamento di prestazioni in subappalto, o cottimo o di uno dei contratti considerati subappalto ai sensi dell'art. 105 del D. lgs. 50/2016 cui si rinvia per la compiuta disciplina dell'istituto, nonché della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 è fatto obbligo all'impresa appaltatrice di:

a) depositare presso il committente originale o copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; da tale contratto dovrà risultare il rispetto del limite quantitativo stabilito dalla legge per la categoria prevalente, oltre all'indicazione del prezzo unitario convenuto tra appaltatore e subappaltatore, che non deve essere inferiore all'80% (ottanta per cento) dei prezzi risultanti dall'aggiudicazione; i costi per la sicurezza delle prestazioni affidate in subappalto devono essere corrisposti senza alcun ribasso; al contratto va allegata la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio;

b) trasmettere contestualmente al committente la certificazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti e delle qualificazioni previste dalla legge relativamente alle opere da realizzare in subappalto o a cottimo, nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. lgs n. 50/2016;

c) trasmettere al committente, ai fini della verifica di cui al IX comma dell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136, tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo inte-

ressate ai servizi; negli stessi dovrà essere inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge medesima. Il subappaltatore ed il subcontraente sono pertanto obbligati, pena la risoluzione di diritto del contratto ex art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i movimenti finanziari relativi al contratto, effettuandoli esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni riportanti il C.I.S. e il CUP ove dovuto. Restano esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in contanti e l'obbligo di documentazione della spesa.

Il committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
in caso inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi contributivi e retributivi ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 10.9.2003, n. 276, salvo i casi in cui il committente non provveda direttamente al pagamento al subappaltatore.

Si applicano le restanti disposizioni contenute nell'art. 105 del D.lgs. 10.4.2016, n. 50 nonché nell'art. 3 della legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12.11.2010, n. 187 convertito dalla legge 17.12.2010, n. 217 e dalle ulteriori norme che regolano la materia.

Per tutte le vicende soggettive che dovessero interessare l'esecutore del contratto si applica l'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 14 - Penali

La mancata osservazione degli impegni assunti dal concessionario, o la trasgressione dei divieti in precedenza riportati, comporta l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 15 - Responsabilità verso i terzi

Il concessionario dovrà rispondere direttamente e personalmente di qualsiasi danno che per fatto proprio, o di suoi collaboratori o dipendenti, anche colposo, dovesse derivare al concedente o a terzi ed a mantenere altresì estraneo il concedente (che pertanto sarà esonerato da obblighi e responsabilità di qualsiasi natura) in tutti i suoi rapporti con i terzi, sia che attengano a contratti e forniture per l'esercizio, sia che attengano a rapporti con gli utenti, esentando il concedente da ogni responsabilità in merito.

In particolare il concessionario è responsabile di eventuali danni e/o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, al-

lenamenti, manifestazioni e, in genere, per qualsiasi attività - sportiva ed extrasportiva - svolta presso gli impianti oggetto di affidamento, qualora dovuti a mancata o non corretta manutenzione, alla mancata corretta realizzazione delle reti di protezione o segnalazione ostacoli - incroci - presenza battipista o ostacoli lungo i tracciati etc..

Sono pertanto a carico del Concessionario tutte le misure, comprese le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nello svolgimento della gestione.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto.

Le parti riconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. L'inadempimento di una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi:

- la perdita anche di uno solo dei requisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- interruzione non motivata del servizio;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari;
- gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di personale contenute nel presente contratto, nelle leggi vigenti e nei contratti collettivi nazionali o territoriali;
- il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione;
- la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii..

Il Comune può inoltre, a proprio giudizio insindacabile, risolvere il presente contratto con effetto immediato, fatto comunque salvo il risarcimento danni, qualora:

- il soggetto concessionario non rispetti gli obblighi contrattuali e previsti dal Capitolato Speciale di Appalto;
- il soggetto concessionario reiteri inadempimenti non gravi in termini continuativi tali da comportare sostanziali disfunzioni gestionali per l'impianto sportivo, a danno dei fruitori dello stesso;
- insorgano comprovate e serie disfunzioni nella gestione im-

putabili al soggetto concessionario tali da pregiudicare l'esercizio delle attività dell'impianto anche con riferimento a situazioni di carattere igienico sanitario;

- il soggetto concessionario operi od ometta attività in modo tale da comportare inadempimenti gravi come di seguito specificato:

- mancato funzionamento, senza preavviso, dell'impianto per un periodo superiore a tre giorni consecutivi e conseguente mancata erogazione dei servizi in concessione, fatto salvo i casi di forza maggiore;

- ripetizione di inadempimenti non gravi con frequenza superiore a dieci volte nell'arco di un periodo di 5 (cinque) giorni;

- ripetizione di utilizzi impropri dell'impianto e delle strutture correlate, per attività incompatibili, in un arco temporale determinato in tre mesi.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione del concedente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Qualora il concedente si avvalga di tale clausola, l'Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l'ulteriore risarcimento del danno.

Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217. Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della legge 7.8.2012, n. 135.

Art. 17 - Recesso dal contratto

Il rapporto si intenda risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nel presente contratto e salvo diversi accordi tra le parti qualora si verifichi l'indisponibilità dei beni in concessione per cause di forza maggiore riconosciute dal concedente, che si riserva altresì la facoltà di sospendere l'utilizzo da parte del concessionario delle strutture e delle attrezzature nel caso in cui ciò si rendesse necessario per indilazionabili ragioni di carattere tecnico o manutentivo, ovvero per prevalenti ragioni di interesse pubblico. In tal caso al concessionario compete il risarcimento del danno subito nella misura corrispondente al mancato guadagno dallo stesso adeguatamente documentato e la restituzione della garanzia di cui all'art. 8.

Art. 18 - Riservatezza

Il concessionario è tenuto durante e dopo la cessazione del presente contratto, alla riservatezza su tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'espletamento del proprio incarico, salvo quanto necessario per l'espletamento dello stesso. A tal fine si impegna a non divulgare qualsiasi notizia, infor-

mazione atto di qualsiasi natura, salvo che la divulgazione non sia espressamente autorizzata in forma scritta dall'Amministrazione.

Art. 19 - Domicilio del concessionario

Per effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la sede sociale.

Art. 20 - Controversie

I termini e le comminatorie contenuti nel capitolato speciale di appalto nell' avviso di gara operano di pieno diritto. Per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, di cui il presente capitolato speciale d'appalto è parte integrante, è competente il Foro di Vicenza. E' escluso l'arbitrato.

Art. 21 - Spese contrattuali

Tutte le spese del presente atto, registro, copia degli atti, ecc., sono a carico del concessionario.

Art. 22 - Formalità del contratto

Il presente atto non è soggetto ad I.V.A..

Le parti dichiarano che la presente concessione ha per oggetto immobili siti in Comune di Gallio, ma per motivi di urgenza si esonerano da qualsiasi controllo ipotecario-catastale obbligandosi reciprocamente ad intervenire in un successivo atto integrativo di identificazione catastale anche ai fini della trascrizione.

Art. 23 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente contratto e negli atti richiamati, le parti, di concedente accordo, pattuiscono di fare rinvio alle norme del Codice Civile, che si intendono qui riportate per intero, note e ben conosciute dalle parti medesime, che le approvano, rimossa ogni eccezione.

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. che lo riguardano.

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Il concessionario dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Art. 25 - Partecipazione del Comune di Asiago al rapporto concessorio.

Il Comune di Asiago, come sopra rappresentato, interviene nel presente contratto di concessione in qualità di realizzatore delle strutture ed infrastrutture relative alla seggiovia esaposto "Busafonda - Melette di Mezzo" e di delegante della procedura concessoria ai sensi dell'articolo 2 della "CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO, IN REGIME DI CONCESSIONE, DEL COMPRESORIO SCIISTICO MELETTE", sottoscritta digitalmente in data 27 (ventisette) settembre 2019 (duemiladiciannove).

L'assunzione dei relativi diritti ed oneri in qualità di concedente, fatti salvi eventuali vizi di costruzione o malfunzionamento della seggiovia dovuti ad erronea installazione o costruzione che rimangono comunque in capo al Comune di Asia-

go, restano subordinati alla stipula dell'Idoneo atto notarile, richiamato dall'art. 3 della succitata convenzione, con il quale il Comune di Gallio dovrà cedere gratuitamente al Comune di Asiago il 90% (novanta per cento) della proprietà superficiale delle strutture, infrastrutture e dei terreni su cui sorge la seggiovia esaposto "Busa Fonda - Melette di Mezzo" e del "Ponte a servizio della pista Kraustava", con tutti i relativi annessi e connessi, adiacenze e pertinenze.

A norma e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile, il concessionario dichiara di aver preso piena conoscenza di tutte le clausole e condizioni sopra estese.

Art. 26 - Dispensa allegati

Le parti concordemente mi dispensano dalla lettura degli allegati, che dichiarano di ben conoscere.

L'atto è stato da me letto alle parti che lo hanno approvato. Consta di 4 (quattro) fogli scritti da persona di mia fiducia per 15 (quindici) facciate fin qui e da me completato.

L'atto è sottoscritto alle ore 18,25.

F.to: FABRIS RICCARDO

F.to: DALL'OSTO STIANI

F.to: ANDREA RIGONI

F.to: GIUSEPPE MURARO NOTAIO (L.S.)

